

Calabria	1° sem.	25	44	4	21	14	108
	2° sem	25	14	3	13	17	72
Sicilia	1° sem.	43	42	2	6	21	114
	2° sem	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
Liguria	1° sem.	19	(*)	2	13	25	59
	2° sem	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	84
Emilia Romagna	1° sem.	88	6	1	1	30	126
	2° sem	59	4	5	3	35	106
Toscana	1° sem.	50	10	3	5	48	116
	2° sem	(*)	13	(*)	3	55	71
Puglia	1° sem.	54	41	6	44	21	166
	2° sem	43	37	11	20	13	124
Marche	1° sem.	29	30	(*)	(*)	20	79
	2° sem	12	20	2	(*)	18	52
Lombardia	1° sem.	522	77	(*)	46	437	1082
	2° sem	579	55	(*)	50	431	1115

(*) La mancanza dei dati per alcune Regioni è dovuta all'assenza dei riferimenti numerici all'interno delle relazioni, ovvero all'impossibilità di ricostruirli.

2.1 I rimborsi

Anche nel corso del 2004 è emerso che le richieste dei contribuenti riguardano, in via quasi esclusiva, problematiche e ritardi nelle procedure dei rimborsi di crediti accertati e riconosciuti nei loro confronti.

Due sono i profili ricorrenti di tali istanze:

- il primo riguarda la lamentata renitenza degli Uffici tributari a fornire informazioni sui termini dei rimborsi e sul rispetto di

precise scadenze, soprattutto in relazione a rimborsi già riconosciuti¹⁶;

- il secondo riguarda le “giustificazioni” che l’Amministrazione finanziaria fornisce ai contribuenti per la mancata erogazione materiale dei rimborsi, adducendo la mancanza di fondi. Ciò comporta, come segnalato da vari Garanti, una sfiducia nei confronti dell’Amministrazione, se non addirittura *“portare all’exasperazione i contribuenti interessati, con il prestigio e la credibilità dell’amministrazione finanziaria dello Stato gravemente compromessa”¹⁷*.

Merita di essere segnalata l’attività del Garante della Lombardia che fin dagli esercizi 2002 – 2003 ha riscontrato la tempistica della cosiddetta fase di convalida attribuita agli uffici locali accelerandone la definizione e seguendo l’intera sequenza fino alla comunicazione conclusiva. Operando in tal senso ha reso trasparente la questione della competenza anche con riferimento alle comunicazioni rese al contribuente, realizzando così una precisa cesura tra “responsabilità” genericamente attribuibili all’Amministrazione Centrale e quelle riconducibili alle competenze degli Uffici locali: *“Il risultato di questa realizzata miglior trasparenza, se non ha avvicinato il contribuente al momento dell’erogazione, ha liberato gli uffici locali da generiche censure di colpevoli inefficienze nel momento in cui emerge l’avvenuta*

¹⁶ Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2004, pag. 9; Garante di Trento, Rel. I sem. 2004, pag. 3 e Rel. II sem. pag. 4; Seconda Rel. Annuale del 2004 del Garante dell’Abruzzo comprensiva della Rel. II semestre 2004, pag. 3; Seconda Rel. Annuale del 2004 del Garante dell’Umbria comprensiva della Rel. II semestre 2004, pag. 5 e 6; Garante del Lazio, Rel. I sem. 2004, pag. 5; Garante della Sicilia, Rel. I sem. 2004, pag. 10; Garante del Molise, Rel. I sem. 2004, pag. 4; Garante del Piemonte, Rel. I semestre 2004, pag. 5.

¹⁷ Garante del Contribuente del Piemonte, Rel. I sem. 2004, pag. 5.

*conclusione della fase di convalida, pur se in molti casi questo avviene in tempi largamente superiori dalle norme di legge*¹⁸.

Significativa nell'economia della gestione dei rimborsi è la posizione del Garante del contribuente delle Marche. Questi, nel confermare quanto già espresso nelle precedenti relazioni, ritiene di dover ancora insistere sulla corretta interpretazione della disciplina normativa del pagamento in conto sospeso e sulla necessità, quindi, di modificare eventuali direttive non improntate al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. In particolare, il Garante insiste sul doveroso rispetto di tali provvedimenti giurisdizionali con disposizioni conformi ai precetti dell'articolo 97 della Costituzione, ovvero al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi e alle regole del Codice Civile in materia di adempimento delle obbligazioni. A giudizio del suddetto Garante per attenuare il grado di esasperazione ed impotenza dei contribuenti sarebbe sufficiente che l'Amministrazione facesse chiarezza sulle competenze dei vari Uffici e ponesse gli Uffici locali in grado di conoscere tempestivamente i programmi di erogazione dei rimborsi annualmente elaborati in sede centrale¹⁹.

2.2 L'esercizio dell'autotutela

Riguardo alla materia dell'autotutela, l'art. 13, comma 6, prevede che il Garante del contribuente “*attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente*”²⁰. Numerosi sono i casi in cui i contribuenti hanno presentato

¹⁸ Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2004, pag.10.

¹⁹ Garante delle Marche, Rel. I sem. 2004, pag. 12

²⁰ Art.13, comma 6, L. 212/2000.

istanze direttamente al Garante' con la denuncia di una pretesa violazione della normativa tributaria, ma omettendo del tutto il rapporto diretto con il Fisco quasi che al Garante fossero attribuiti poteri sostitutivi in tutta l'area tributaria.

A questo proposito il rapporto con gli Uffici si rivela a volte ancora problematico. Vari Garanti richiedono, infatti, agli Uffici finanziari una più attenta valutazione delle delibere aventi ad oggetto l'attivazione delle procedure di autotutela: delibere che possono essere disattese, ad avviso di questi Uffici, soltanto se il rifiuto di conformarsi alla proposta del Garante sia sorretto da motivazione adeguata, che non si limiti cioè a ribadire la contraria opinione dell'Amministrazione, ma sia idonea a confutare specificatamente le argomentazioni addotte dal Garante e a dimostrarne la inattendibilità in fatto e in diritto. Il Garante dovrebbe altrimenti *“ritenere ingiustificato il provvedimento negativo dell'Ufficio e – come tale – suscettibile di doveroso riesame da parte degli Organi sovraordinati, dei quali il Garante stesso continuerà a chiedere la collaborazione, limitatamente a fattispecie di particolare rilevanza”*²¹.

Per queste ragioni, ovvero al fine di rendere più incisivo l'istituto dell'autotutela, i Garanti hanno ribadito (così come fu per lo scorso anno), all'interno delle loro relazioni, l'esigenza di delineare meglio l'ambito di operatività dei poteri loro attribuiti, in particolar modo per la necessità di chiarire che l'attivazione della procedura di autotutela non debba più essere considerata un semplice invito a procedere, ma un obbligo giuridico. In tal senso il Garante delle Marche propone in *“modo esplicito l'impugnabilità*

²¹ Garante Marche, Rel. I sem. 2004, pag. 14.

Si rammenta che il Garante può solo chiedere la revoca di un atto ma non può obbligare l'amministrazione inadempiente ad eseguire quanto richiesto, poiché presupposto indispensabile per l'esercizio di autotutela è il rapporto di subordinazione gerarchica o la possibilità di esercitarlo direttamente ed entrambe le ipotesi non ricorrono tra le funzioni e i poteri attribuiti al predetto Organo.

dinanzi alle commissioni Tributarie dei provvedimenti di diniego, in ossequio al disposto dell'articolo 113 della Costituzione"²².

Nessun Garante, comunque, ha mai contestato il principio che nega allo stesso il potere di annullare o revocare direttamente l'atto che reputi illegittimo ovvero di dare inizio alla procedura di autotutela, con obbligo dell'Ufficio finanziario di attenersi alle sue direttive; egli ritiene sempre che il suo Ufficio debba limitarsi a denunciare l'illegittimità e, quindi, a invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela con i riscontri, però, di cui al capoverso precedente.

Il Garante della Liguria in tal senso *"suggerisce una modifica normativa del processo tributario, tale da consentire la proposizione di ricorsi o l'intervento in giudizio di enti o associazioni che siano legittimi rappresentanti di interessi collettivi"*²³.

Anche il Garante del Contribuente della Lombardia propone in materia di autotutela alcune interessanti novità. In particolare *"l'attribuzione del potere di fissare dei termini, calibrati di volta in volta, per le definitive determinazioni degli uffici destinatari delle istanze potrebbe evitare la condizione di stallo legata alla improduttiva situazione di attesa della risposta dell'ufficio..... Un ridisegno dei poteri sul tema del silenzio rispetto a richieste formali del Garante in aree determinate quali quelle disegnate dai commi 6, 7, 8, 9 e 10, potrebbe rappresentare in definitiva un percorso produttivo per rafforzare e rendere più incisivo il ruolo nel rispetto dell'autonomia"*²⁴.

²² Garante delle Marche, Rel. II sem. 2004, pag. 15.

²³ Garante della Liguria, Rel. II sem. 2004, pag. 5.

²⁴ Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2004, pag. 8.

2.3 Le verifiche

La questione dello svolgimento delle verifiche fiscali da parte del personale civile e militare dell'Amministrazione finanziaria rappresenta l'indicatore cruciale circa la *ratio* che informa il complesso normativo dello Statuto del contribuente, ovvero l'instaurazione di un rapporto di trasparenza e fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

A questa *ratio* deve essere riportato il complesso di specifiche garanzie per il contribuente, predisposto dallo Statuto del contribuente, nel caso in cui la sua posizione fiscale sia sottoposta alle ispezioni e alle verifiche contabili effettuate dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di Finanza.

Senza dubbio si tratta di disposizioni aventi una funzione rafforzativa di regole generali dell'ordinamento e di garanzia nei confronti dei poteri di cui l'Amministrazione finanziaria dispone, in modo da assicurare il pieno rispetto dell'equità e dell'imparzialità di trattamento.

Il comma 6 dell'art. 12 prevede, peraltro, che il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, possa rivolgersi al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'art. 13, attraverso un percorso alternativo alla giurisdizione al fine di ottenere la tutela delle posizioni giuridiche soggettive.

Nonostante il rilievo di tale norma all'interno del *corpus* dello Statuto del contribuente, la prassi fin qui registrata – fin dalle prime relazioni – relega la questione nell'ambito di quelle più marginali della casistica²⁵.

²⁵ Garante delle Marche, Rel. I sem. 2004, pag. 6; Seconda Rel. Annuale del 2004 del Garante del Piemonte, pag. 7; Garante di Bolzano, Rel. I sem. 2004, pag. 4; Garante della Sicilia, Rel. I sem. 2004, pagg. 10 - 11; Garante della Puglia, Rel. II sem. 2004, pagg. 14 - 15.

C'è da evidenziare, comunque, che la diminuzione delle istanze presentate, come sottolineato nella relazione dello scorso anno, è collegabile sia all'ampliamento dell'area dei condoni che si sono succeduti negli ultimi anni, sia alla migliore attenzione posta dagli Uffici al rispetto della tempistica del comma 12, dell'art. 13.

Il Garante della Lombardia sottolinea che la ragione di tale evoluzione positiva è rappresentata dall'attenzione posta alla fase progettuale che precede l'accesso nei locali dell'azienda e che, svolta nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto, consente agli operatori di limitare le varianti *in itinere* che causavano nei locali tempi di permanenza piuttosto lunghi²⁶.

Non mancano, altresì, contestazioni ed esposti relativi al merito dei rilievi formulati dai verificatori, con richiesta di attivazione delle procedure di autotutela per l'annullamento dei relativi processi verbali di constatazione²⁷.

Ancora oggi, comunque, la questione più rilevante è relativa alla durata delle verifiche fiscali, in relazione soprattutto all'interpretazione che ne è stata data. Da un lato, infatti, lo Statuto del contribuente prevede al riguardo una durata massima di 30 giorni lavorativi, che può essere raddoppiata in casi particolari, ma non chiarisce se questo termine debba essere utilizzato dai verificatori in modo continuativo ovvero se possa essere suddiviso in periodi più brevi, anche distanziati tra loro.

Dall'altro lato una seconda interpretazione – espressamente accolta dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 250400 del 7 agosto 2000 – consentirebbe di effettuare efficacemente le verifiche fiscali relative ad aziende di grandi dimensioni, ma è stato osservato che

²⁶ Garante della Lombardia, Rel. II sem. 2004, pag. 11.

²⁷ Garante delle Marche, Rel. I sem. 2004, pag. 6.

una generalizzazione di questo sistema recherebbe alle imprese significativi intralci allo svolgimento delle loro attività, tenendole sotto pressione per periodi che potrebbero divenire lunghissimi.

Sembrerebbe, quindi, profilarsi una contrapposizione di interpretazione, che vede da una parte l'Amministrazione finanziaria (la quale ha sostanzialmente accolto la circ. 250400 del Comando Generale della Guardia di Finanza) con la Guardia di Finanza, e dall'altra il Garante del contribuente che sottolinea come la Guardia di Finanza legittima – di fatto – la permanenza intervallata degli operatori nella sede del contribuente, consentendo quindi il protrarsi della loro presenza senza alcun limite di tempo. Il Garante ha ritenuto questa interpretazione della Guardia di Finanza confliggente con le finalità dello Statuto del contribuente, ed in particolare con la norma che enuncia e tutela i diritti e le garanzie dei contribuenti nei loro rapporti con gli operatori di verifiche fiscali.

Anche nelle ultime relazioni i Garanti hanno precisato che i tempi delle indagini penali devono essere sottratti al calcolo previsto dall'art. 12 dello Statuto e riservati alla valutazione autonoma dell'Autorità penale.²⁸

Il Garante delle Marche ribadisce, infine, l'esigenza di completare l'autonomia statutaria mediante l'emanazione del "Codice di comportamento dei verificatori" del personale addetto alle verifiche fiscali.²⁹

²⁸ Garante della Lombardia, Rel. sem.2004, pag.12.

²⁹ Garante delle Marche, Rel. II sem. 2004, pag.16.

2.4 Il fermo amministrativo dei beni mobili

I Garanti hanno evidenziato la questione del fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri.

E' opportuno rammentare che tale strumento, previsto dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/73, viene utilizzato dai Concessionari della riscossione allorché il contribuente si trovi in una condizione debitoria nei confronti dello Stato, definita da una cartella di pagamento.

Molti Garanti hanno sottolineato come spesso non vi siano i presupposti per l'emissione del provvedimento in questione, anche in ragione dei danni gravi e irreparabili che il soggetto colpito va poi a lamentare³⁰.

A tale proposito, il Garante della Marche segnala, *“l'incresciosa situazione determinata dall'uso, talvolta poco prudente, da parte dei Concessionari della riscossione, del fermo amministrativo di veicoli di debitori morosi, attualmente disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973. Questa norma, che conferisce ai Concessionari un terribile strumento di coazione per indurre i contribuenti al pagamento di debiti talora contestati o di modesto importo, sta suscitando lamentele e proteste da parte dei contribuenti e delle associazioni di difesa civica di tale intensità da essere divenuta esempio emblematico delle disposizioni in vigore che determinano situazioni di rilevante criticità”*³¹.

Sulla stessa questione il Garante della Puglia evidenzia *“che in molti casi non vi è proporzione fra credito tributario (o altro credito vantata da altri Enti pubblici e privati) posto in esecuzione e valore dei beni colpiti da*

³⁰ Garante della Puglia, Rel. I sem. 2004, pag. 20, 21 e 22; Garante del Contribuente della Calabria, Rel. II sem. 2004, pag. 5.

³¹ Garante delle Marche, Rel. I sem. 2004 pagg. 14 e 15.

fermo amministrativo. Tale situazione è stata più volte riportata anche dalla stampa e da altri mass media locali e nazionali. Da un caso recentemente riportato su il Sole 24 Ore del 1° agosto 2004, a pag. 6, risulta che ad un'azienda di trasporto è stato disposto il fermo del parco veicolare per un credito erariale per la somma di 89,57 €, relativo ad una cartella di pagamento mai notificata e poi contestata; senza considerare la gravità del danno arrecato: automezzi fermi, personale a terra, costi fissi da sostenere, oneri di fermo cantiere, ritardi di consegna”³².

Addirittura il Garante del Lazio osserva che, nella sua esperienza, il fermo amministrativo “...viene percepito come un vero e proprio mezzo di estorsione. Il Garante rileva come sul tema si sia formata una giurisprudenza ondivaga che potrebbe essere meglio definita tormentone giudiziale. Infatti sulle cosiddette ganasce fiscali è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale con più di un’ordinanza”³³.

Infine il Garante della Basilicata propone “che si possa procedere al fermo quando il credito è superiore ad un certo importo e, comunque, che il valore dell’autoveicolo oggetto di fermo non sia di valore superiore a ...TOT....volte (da concordare) all’importo del credito fatto valere dal concessionario”³⁴.

2.5 L’efficienza dei servizi di informazione e assistenza

In merito al c.d. diritto di informazione i Garanti segnalano che l’accesso ai servizi di informazione e di assistenza al contribuente si configura a parametri di efficienza e buona funzionalità³⁵, fatta eccezione

³² Garante della Puglia, Rel. I sem. 2003, pag. 30; Garante della Puglia, Rel. II sem. 2003, pag. 36.

³³ Garante del Lazio, Rel. II sem. del 2004, pag. 5.

³⁴ Garante della Basilicata, Rel. I sem. 2004, pag. 2.

³⁵ Garante della Calabria, Rel. I sem. 2004, pag. 2; Garante di Bolzano, Rel. II sem. 2004, pag. 2 e 3.

per i Garanti della Sardegna e del Piemonte. Il Garante della Sardegna evidenzia anche quest'anno, come già fatto con le relazioni del 2003, l'imminente spostamento di alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate in un luogo distante dal centro abitato e servito in modo non ottimale dai servizi pubblici che determinerà un forte disservizio per i contribuenti³⁶.

Il Garante del Piemonte segnala, invece, il trasferimento del proprio ufficio presso la sede di Torino 3 situata alla periferia estrema della città e quindi in un luogo disagiata per gli utenti. Non sembra ipotizzabile, a giudizio del Garante, che un Ufficio con competenze su tutta la Regione sia situato presso un qualsiasi Ufficio periferico, in quanto, ciò, oltre al comprensibile disagio per il contribuente, potrebbe indurre lo stesso a percepire la figura del Garante come organo dipendente dall'Agenzia delle Entrate³⁷.

3. I provvedimenti adottati a seguito di segnalazioni

Il lavoro svolto dai Garanti del contribuente ha avuto una risposta generalmente positiva da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. Pur escludendo i problemi legati alla materia dei rimborsi e dell'autotutela, anche nell'anno 2004 i Garanti hanno espresso nelle proprie relazioni una valutazione comune circa il grado di effettiva collaborazione prestata dagli Uffici finanziari, i quali hanno dato di regola risposte puntuali e soddisfacenti.

Infatti la maggior parte dei Garanti evidenzia che le proprie richieste di documenti e chiarimenti sono state esaudite dagli Uffici interessati con

³⁶ Garante della Sardegna, Rel. I sem. 2004, pag. 3.

³⁷ Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2004, pag. 2.

spirito collaborativo ed in tempi ragionevoli, pur se talvolta, non è stato rispettato rigorosamente il termine di trenta giorni previsto dal comma 6, dell'art. 13 dello Statuto del contribuente. Identico discorso è stato rilevato per gli enti locali, che, occorre ricordare, pur privi di veri e propri uffici tributi, generalmente hanno dato risposte compiute in termini ravvicinati³⁸. Solo un numero esiguo di Garanti hanno segnalato che, a volte, le notizie ricevute non sono state precise ed esaurienti.

In particolare il Garante del Friuli Venezia Giulia ritiene che la mancata risposta degli Uffici (c.d. silenzio – rigetto) alle istanze dei contribuenti è palesemente ingiustificata in quanto le disposizioni relative alla formazione del silenzio – rigetto non esonerano, comunque, l'Amministrazione dall'obbligo di comunicare il rigetto delle istanze mediante provvedimento motivato.³⁹

4. L'attivazione dei poteri

A differenza che nelle relazioni degli anni passati nulla in particolare è stato segnalato nel merito della questione. E' quindi indiscutibilmente accettata da tutti i Garanti la prerogativa di iniziare l'attività non solo sulla base di segnalazioni scritte dei contribuenti e degli altri interessati, ma anche d'ufficio e di propria iniziativa, avendo acquisito in altro modo notizia delle disfunzioni. I Garanti hanno considerato corretta tale interpretazione, offrendo la possibilità anche al recepimento di dichiarazioni orali per motivi diversi (carenze culturali, difetto di assistenza

³⁸ Garante della Lombardia, Rel. I sem. 2004, pag. 5; Garante del Molise, Rel. I sem. 2004, pag. 2; Garante della Sardegna, Rel. I sem. 2004, pag. 4; Garante di Bolzano, Rel. I sem. 2004, pag. 2 e 3; Garante della Puglia, Rel. I sem. 2004, pag. 15; Garante del Molise, Rel. II sem. 2004, pag. 2.

³⁹ Garante della Sardegna, Rel. I sem. 2004, pag. 2; Garante del Friuli, Rel. II sem. 2004, pag. 2.

al contribuente, particolare complessità del caso ecc.), quando non sia possibile ottenere una segnalazione scritta, che rimane per il Garante la forma privilegiata e ordinaria dell'attivazione del collegio.

Peraltro il Garante delle Marche sottolinea che il contatto personale con i contribuenti rappresenta un aspetto non marginale, che si rivela utile soprattutto nei casi in cui, risultando corretto l'operato dell'ufficio finanziario o non sostenibili i motivi della contestazione, la potenziale controversia, grazie alle spiegazioni fornite, viene eliminata sul nascere.

Sempre più frequente è la prassi di fornire indicazioni e suggerimenti a tutela dei diritti dei contribuenti, anche quando non sussistono i presupposti per un intervento del Garante.

Non si tratta di esercizio di vera e propria consulenza fiscale, ma di attività di supporto giuridico e di tutela indiretta del contribuente, che non può ritenersi preclusa purchè contenuta nei limiti dell'informazione tecnica meramente orientativa e diretta a soddisfare un interesse primario dei cittadini che si rivolgono al Garante.⁴⁰

5. Le iniziative di comunicazione

La comunicazione pertinente l'istituzione e l'attività svolta dai Garanti del contribuente è a livello regionale effettuata direttamente dai Garanti, mentre, come è noto, la comunicazione più generale sullo Statuto del contribuente è svolta dal Dipartimento per le Politiche Fiscali.

L'Ufficio comunicazione istituzionale del Dipartimento per le Politiche Fiscali ha infatti attivato, all'interno del sito *web*

⁴⁰ Garante delle Marche Rel. II sem., pag. 11.

www.finanze.gov.it del Ministero, un'apposita sezione dedicata allo Statuto del contribuente e ai Garanti del contribuente, per costituire un archivio informativo aggiornato per coloro che vogliono avviare contatti con questi organismi⁴¹.

In particolare, nel suddetto sito alla voce "Garante del contribuente", oltre alla legge n. 212/2000 sono indicati i compiti dell'organismo e un elenco completo dei Garanti istituiti e dei loro recapiti (numeri telefonici e fax, indirizzi e nomi dei componenti il Garante)⁴².

In relazione all'attività di informazione, alcuni Garanti lamentano, tuttavia, ancora la scarsa conoscenza, presso la platea dei contribuenti, dell'esistenza e delle funzioni del Garante del contribuente. In particolare, il Garante del Molise rileva *"la scarsa conoscenza, presso la platea dei contribuenti, dell'esistenza e delle funzioni del Garante del Contribuente" e che poco o nulla sia stato fatto in ambito ministeriale per favorire la conoscenza*⁴³.

Piuttosto critici, circa le iniziative di informazione dell'attività del Garante per il contribuente, sono anche i rilievi mossi dal Garante del Piemonte⁴⁴. Egli osserva, infatti, che *"I potenziali fruitori di questa attività vanno ricercati soprattutto tra i privati, e non tra le aziende che possono disporre di consulenti esperti e qualificati. Per questo per rendere veramente vitale l'istituto, è indispensabile che l'esistenza e l'attività del Garante siano portati a conoscenza della gran massa dei cittadini. Non è possibile raggiungere, se non minima parte, questo fine con*

⁴¹ Analoga iniziativa è stata realizzata anche dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito istituzionale (www.agenziaentrate.it).

⁴² Inoltre, nella stringa "documentazione" alla voce Statuto del contribuente è possibile accedere a un dossier tematico che spiega in dettaglio la Legge 212/2002.

⁴³ Garante del Molise, Rel. II sem. 2004, pag. 3.

⁴⁴ Garante del Piemonte, Rel. II sem. 2004, pag. 4.

*l'organizzazione di conferenze e convegni. Occorre ottenere l'intervento dei mass-media, e non solo dei giornali specializzati (come ad es. IL SOLE 24 ORE), che sono letti soprattutto dagli addetti ai lavori e non dal grande pubblico. Ciò che occorrerebbe davvero sarebbe una propaganda incentrata su una serie di spots televisivi, del genere quelli **Pubblicità e Progresso**".*

In conclusione, la conoscenza delle regole dettate dallo Statuto dei diritti del contribuente attraverso seminari, convegni, conferenze ed altro, oppure attraverso convenzioni con enti pubblici ed università rappresenta, come sostiene il Garante della Puglia⁴⁵ *“il primo passo nella formazione di una nuova coscienza in campo fiscale non solo in sede di tutela sugli atti emessi dall'Amministrazione finanziaria e ritenuti illegittimi dal contribuente, ma anche sui doveri di ciascuno nell'adempimento degli obblighi tributari in ragione della propria capacità contributiva, come sancito dall'articolo 53 della Costituzione”*.

I Garanti del contribuente hanno comunque avviato in proprio, nell'ambito della Regione di appartenenza, proposte di comunicazione verso i responsabili degli Uffici periferici e verso altre realtà locali, con comunicati stampa e attività di contatto con le Autorità regionali e con gli enti locali, nonché con le organizzazioni di categoria, gli ordini professionali, le istituzioni scolastiche, universitarie ecc.⁴⁶.

Per completezza si ricorda che in merito alle iniziative di comunicazione la legge 212/2000, istitutiva del Garante del contribuente, non contiene alcuna indicazione normativa.

⁴⁵ Garante della Puglia, Rel. II sem. 2004, pag. 3.

⁴⁶ Garante del Lazio, Rel. II sem. 2004, pag. 3.

PARTE II

OSSERVAZIONI DEI GARANTI SULLE NORME ISTITUTIVE E SULLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

6. I Garanti

In merito al funzionamento dell'istituzione del Garante è opportuno ricordare il conteso normativo. L'art. 13, comma 2, della legge 212/2000 prevede che il Presidente del Collegio e i componenti siano nominati dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale o da una sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale delle entrate. L'incarico di componente del Garante del contribuente – nella previsione originaria dello Statuto del contribuente – aveva durata triennale ed era rinnovabile una sola volta.

La legge finanziaria per il 2003 (legge 289/2002), all'articolo 94, comma 7, ha novellato il comma 3, dell'art. 13, della legge 212/2000, prevedendo che *“l'incarico [di Garante] ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta”*.

Nulla di nuovo è stato disposto dalle ultime leggi di bilancio annuale dello Stato per il 2003 e il 2004.

Nel silenzio della norma e in considerazione dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto all'organismo del Garante, si deve quindi continuare a ritenere che le valutazioni concernenti “professionalità,